

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso biennale (2009–2011) di 93 allievi marescialli della Marina militare di cui 77 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 16 per il Corpo delle capitanerie di porto

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- Vista** la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- Vista** la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- Vista** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;
- Vista** la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza e successive modificazioni;
- Vista** la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici e successive modificazioni;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente le nuove norme sulla cittadinanza;
- Visto** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, come modificato dal decreto ministeriale 24 novembre 2004, n. 326;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 19 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;

- Visto** il decreto del Ministro della difesa 13 marzo 1998, concernente le norme per il reclutamento e la formazione degli allievi marescialli della Marina militare e successive modificazioni;
- Vista** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente le norme in materia di obiezione di coscienza;
- Visto** il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente il regolamento per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- Vista** la legge del 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- Visto** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente le disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
- Visto** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della citata legge 380/1999, concernente le norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare che prevede, tra l'altro, la possibilità di indicare nei bandi di concorso gli specifici requisiti psico-fisici che i candidati devono possedere in relazione alle esigenze d'impiego;
- Vista** la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente le norme per l'istituzione del servizio militare professionale e successive modificazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della citata legge 331/2000;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- Visto** il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, concernente la disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 31 marzo 2003, concernente l'aggiornamento delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi per il personale militare;
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 215/2001;
- Vista** la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;

- Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente le modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- Vista** la legge 11 febbraio 2005, n. 15, concernente le modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 241/1990;
- Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente le disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 215/2001;
- Visti** i decreti dirigenziali del 5 dicembre 2005, con i quali la Direzione generale della sanità militare ha approvato le nuove direttive tecniche concernenti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità causa di non idoneità al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 13 aprile 2006, n. 203, con il quale è stato adottato il regolamento recante l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo n. 196/2003;
- Vista** la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente le modifiche alla citata legge 8 luglio 1998, n. 230 in materia di obiezione di coscienza;
- Visti** i decreti dirigenziali del 30 agosto 2007 e del 20 settembre 2007 e la relativa direttiva applicativa dell'11 gennaio 2008 emanati dal Direttore generale della sanità militare;
- Considerato** che nell'organico del ruolo dei marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare sono disponibili 133 posti di cui 93 da ricoprire mediante concorso pubblico e superamento di apposito corso della durata di due anni;
- Visto** il foglio n. ISC/4/1/10312 del 13 novembre 2007 dell'Ispettorato delle scuole della Marina militare, concernente le modalità esecutive per l'effettuazione del concorso pubblico per allievi marescialli del CEMM e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare;
- Visto** il foglio n. 116/5/863/46.51 del 20 maggio 2008 con il quale lo Stato maggiore della difesa – I Reparto ha comunicato le entità massime dei reclutamenti autorizzate dal Capo di Stato maggiore della difesa per l'anno 2009;
- Ravvisata** l'esigenza di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso biennale (2009–2011) di 93 allievi marescialli del CEMM e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare con riserva per l'Amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009 nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica;
- Visto** l'art 16 del citato decreto legislativo 165/2001, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2007, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 12° corso biennale (2009–2011) di 93 allievi marescialli della Marina militare di cui 77 per il CEMM e 16 per il Corpo delle capitanerie di porto.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2009 nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
3. Avverso il presente bando è ammesso dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:
 - a) entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da organo centrale dello Stato, la competenza è del TAR del Lazio con sede in Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n.1034);
 - b) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione

1. Possono partecipare al concorso coloro che:
 - a) siano cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla Repubblica;
 - b) godano dei diritti civili e politici;
 - c) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
 - d) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato;
 - e) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà, o la tutela;
 - f) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari secondo le vigenti disposizioni. I candidati in possesso di un titolo di studio avente durata quadriennale devono aver superato l'anno integrativo. I diplomi rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, se firmati dai capi delle scuole stesse, sono validi solo previa legalizzazione di detta firma a cura del provveditore agli studi. L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraindicati. Gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta;

- g) siano in possesso dei requisiti di moralità e condotta incensurabili previsti all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, per l'assunzione nell'Amministrazione della difesa;
 - h) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano già prestato e completato il servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia stato il grado da loro rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
 - i) se concorrenti di sesso maschile:
 - 1) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n. 130;
 - 2) abbiano la statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95;
 - l) se concorrenti di sesso femminile abbiano la statura non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1, lettere f) ed i), numero 2), per i concorrenti di sesso maschile e lettera l) per i concorrenti di sesso femminile, devono:
 - a) non aver superato il 28° anno di età;
 - b) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
 - c) essere in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
 3. Per l'ammissione alla frequenza del corso per allievi marescialli i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica (di cui alle direttive tecniche attualmente vigenti emanate dalla Direzione generale della sanità militare) ed attitudinale al servizio militare incondizionato che ne consenta l'impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo marescialli della Marina militare. Tale idoneità sarà accertata con le modalità indicate negli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto.
 4. I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato al successivo articolo 3 e, fatta eccezione per l'età, devono essere mantenuti per tutta la durata del procedimento concorsuale pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso. I requisiti psico-fisici e attitudinali devono essere mantenuti fino alla data di immissione nel servizio permanente.
 5. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento ed anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento motivato del Direttore della Direzione generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.
 6. I concorrenti di sesso femminile che non abbiano potuto completare le prove o gli accertamenti previsti nel presente bando perché in stato di gravidanza, saranno esclusi dal concorso nel caso in cui tale stato persista entro i 20 giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito.
 7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Articolo 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere:
 - a) redatta, in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso. Il modello di domanda è disponibile sul sito internet www.persomil.difesa.it ovvero sul sito www.difesa.it/concorsi. I candidati che, alla data di scadenza della presentazione delle domande siano minorenni, dovranno allegare alla domanda di partecipazione l'atto di assenso, conforme all'allegato B, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore (al predetto documento dovrà inoltre essere allegata copia del documento di riconoscimento dei sottoscrittori);
 - b) firmata per esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile;
 - c) spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione reclutamento sottufficiali – 1^a Sezione “12° concorso allievi marescialli della Marina militare”, Casella postale n. 15318 – Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino, a pena di irricevibilità, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale (a tal fine farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante). Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile.
2. I candidati militari in servizio hanno l'obbligo di consegnare al comando di appartenenza copia della domanda di partecipazione al concorso corredata dalla copia della ricevuta di accettazione della raccomandata. La consegna di tali documenti al comando dovrà avvenire entro tre giorni dalla data di spedizione della domanda. Il comando provvederà agli adempimenti previsti al successivo articolo 4.
3. I residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi diversi possono presentare la domanda, entro i termini stabiliti, all'Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità diplomatica o consolare.
4. I militari in servizio impiegati all'estero devono presentare, entro i termini stabiliti, la domanda di partecipazione al comando di appartenenza, che provvederà all'inoltro alla Direzione generale entro il terzo giorno con il mezzo più celere, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo da parte del comando ricevente.
5. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale ed amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ogni variazione a quanto sottoscritto nella domanda di partecipazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione reclutamento sottufficiali – 1^a Sezione, viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma (fax n. 06/517052766 o n. 06/517052777) con dichiarazione sottoscritta dall'interessato corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di

convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o a cause di forza maggiore.

7. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi all'allegato A al presente decreto.

Articolo 4

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da parte dei militari in servizio, devono:
 - a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso dei requisiti richiesti al comma 2 del precedente articolo 2. Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei predetti requisiti, deve essere compilato il modello allegato C al presente decreto e trasmesso, corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare – I Reparto – 2^a Divisione reclutamento sottufficiali – 1^a Sezione “12° concorso allievi marescialli della Marina militare”, Casella postale n. 15318 – Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino, a mezzo posta assicurata, entro 7 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro lo stesso termine, una copia dell'allegato predetto dovrà essere inviata anche via e-mail all'indirizzo *r1d2s1@persomil.difesa.it*;
 - b) aggiornare e parificare lo stato di servizio o il foglio matricolare. I quadri dei predetti documenti dovranno essere aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di annotazioni, mediante apposizione della data, del timbro dell'ufficio e della firma dell'ufficiale alla matricola;
 - c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione circa la partecipazione del militare al concorso. L'ente di destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento dovrà essere contestualmente informata la Direzione generale per il personale militare;
 - d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, etc.).
2. La Direzione generale per il personale militare per i soli concorrenti risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria della prova di cui all'articolo 7 chiederà ai comandi di trasmettere, entro 3 giorni in plico sigillato e con il mezzo più celere, in copia conforme:
 - a) la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
 - b) la documentazione caratteristica raccolta in ordine cronologico relativa agli ultimi due anni, o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di completezza;
 - c) la documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e dichiarati dal candidato tra quelli riportati al successivo articolo 12 del presente bando.

Articolo 5

Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione esaminatrice;

- b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
- c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
- d) commissione per le prove di efficienza fisica.

2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:

- a) un Contrammiraglio o Capitano di vascello, presidente;
- b) due ufficiali superiori, di cui uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri;
- c) un ufficiale inferiore, segretario.

Detta commissione avrà il compito di:

- 1) provvedere alla somministrazione del test concernente l'accertamento delle qualità culturali ed intellettive, controllando che le operazioni si svolgano secondo le modalità stabilite nonché provvedere alle operazioni riguardanti la preparazione, la revisione e la correzione automatizzata degli elaborati avvalendosi delle risorse organizzative fornite dalla Direzione generale per il personale militare;
- 2) curare l'organizzazione dell'aula di svolgimento della prova (personale, varchi d'accesso, disposizione dei candidati, ecc.);
- 3) redigere la graduatoria relativa all'accertamento delle qualità culturali ed intellettive;
- 4) valutare i titoli di merito prodotti dai candidati attribuendo i punteggi previsti al successivo articolo 12;
- 5) provvedere alla formazione della graduatoria finale di merito dei candidati idonei.

3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
- c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario (senza diritto di voto).

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.

4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
- b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri;
- c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario (senza diritto di voto).

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali e periti selettori della Forza armata.

5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:

- a) un ufficiale superiore della Marina militare in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
- b) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, membro;
- c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata o esterni alla Forza armata.

Articolo 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) accertamento delle qualità culturali ed intellettive;
 - b) accertamenti psico-fisici;
 - c) accertamenti attitudinali;
 - d) prove di efficienza fisica;
 - e) valutazione dei titoli.
2. All'atto della presentazione presso le sedi delle prove e degli accertamenti i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato ed in corso di validità.
3. I concorrenti che non dovessero presentarsi alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione non può essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle prove stesse e quindi risulteranno esclusi dal concorso. In tal caso, non sarà inviata alcuna comunicazione agli interessati.
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

Accertamento delle qualità culturali ed intellettive

1. I concorrenti dovranno sostenere una prova per l'accertamento delle qualità culturali ed intellettive consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla, di cui 50 culturali inerenti alla matematica (aritmetica, algebra, geometria) e alla lingua italiana (grammatica, sintassi, sinonimi e contrari) e 50 di tipo intellettuale.
2. L'ordine di convocazione, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale – 4ª serie speciale – del 6 febbraio 2009. La stessa Gazzetta ufficiale potrà contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta ed anche eventuali comunicazioni riguardanti il bando di concorso. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l'irrevocabile esclusione dal concorso, salvo quanto previsto al successivo articolo 16.
3. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonché portare carta da scrivere, appunti o manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. E' vietato, altresì, l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni, nonché delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice all'atto della prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa con provvedimento della predetta commissione esaminatrice. Analogamente, sarà escluso il candidato che durante la prova venga sorpreso a copiare. La commissione esaminatrice e il personale di supporto curano l'osservanza delle disposizioni emanate ed hanno facoltà di intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari.
4. Al termine della prova sarà formata la graduatoria di merito. Il punteggio che la commissione assegnerà sarà espresso in trentesimi. I candidati che conseguiranno un punteggio inferiore a 21/30 saranno giudicati "non idonei". Saranno ammessi alle successive prove concorsuali, secondo l'ordine della graduatoria di merito dell'accertamento delle qualità culturali ed intellettive, i primi 400 candidati idonei nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio del 400° candidato.

5. Gli ammessi alle successive prove concorsuali riceveranno formale comunicazione all'indirizzo di recapito indicato nella domanda di partecipazione. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno considerarsi "non ammessi" ed ogni ulteriore notizia in merito potrà essere chiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico al numero 06/517051012. L'esito della prova sarà reso noto nel sito www.persomil.difesa.it oppure www.difesa.it/concorsi.

Articolo 8

Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti

psico-fisici, attitudinali e alla prova di efficienza fisica

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dell'accertamento delle qualità culturali ed intellettive, saranno convocati presso il Centro di selezione unico della Marina militare di Ancona per essere sottoposti alle prove e agli accertamenti previsti ai successivi articoli 9, 10 e 11 da parte delle rispettive commissioni. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al successivo articolo 16. La permanenza presso il predetto Centro di selezione sarà presumibilmente di 4 giorni.
2. Per essere ammessi agli accertamenti, all'atto della presentazione presso il citato Centro di selezione, i candidati dovranno consegnare la seguente documentazione:
 - a) copia non autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere corredati da apposita documentazione attestante il superamento dell'anno integrativo;
 - b) copia del foglio di congedo illimitato o copia del foglio matricolare rilasciato dal Centro documentale di appartenenza (ex Distretto militare), ovvero copia dell'estratto matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto di appartenenza per coloro che abbiano prestato servizio nella Marina militare. I candidati che avessero prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, in aggiunta al foglio di congedo illimitato rilasciato dagli organi competenti, dovranno produrre copia della dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presentata all'Ufficio nazionale per il servizio civile ai sensi della legge 2 agosto 2007, n. 130;
 - c) copia della documentazione comprovante il possesso di titoli di merito tra quelli indicati al successivo articolo 12, se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa;
 - d) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa ;
 - e) libretto sanitario rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di appartenenza;
 - f) dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - g) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
 - h) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche, o private convenzionate e che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport; la data del certificato non dovrà essere anteriore ad un anno dal giorno di presentazione;
 - i) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche,

anche militari, o private convenzionate col Servizio sanitario nazionale (SSN) (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN);

l) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà altresì essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN):

- 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- 2) emocromo completo;
- 3) VES;
- 4) glicemia;
- 5) azotemia;
- 6) creatininemia;
- 7) trigliceridi;
- 8) colesterolo;
- 9) bilirubinemia totale e frazionata;
- 10) gammaGT;
- 11) transaminasemia (GOT e GPT);
- 12) markers dell'epatite B e C;

m) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, o private convenzionate con il SSN non oltre i sei mesi antecedenti la data di convocazione agli accertamenti psico-fisici. Ai sensi dei decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanità militare in data 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007, nonché della relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione generale della sanità militare l'11 gennaio 2008, i soggetti che presentino alterazioni dell'attività di "G6PD", consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno produrre il modello di certificato medico di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale modello sarà presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il candidato di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovrà presentare:

- a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN);
- b) referto originale di test di gravidanza eseguito non anteriormente a cinque giorni precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il SSN). In caso di positività del test, la commissione non procederà agli accertamenti psico-fisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare; qualora lo stato di gravidanza persista entro i venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito, le candidate saranno escluse dal concorso con le modalità indicate nel precedente articolo 2.

4. Le copie dei documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), se vevoli quali titoli di merito secondo quanto indicato al successivo articolo 12, dovranno essere corredate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, attestante che la copia è conforme all'originale. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato G al presente decreto, dovrà essere esibita e sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione.

5. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2, lettere h), i), l), m), e, per i concorrenti di sesso femminile, anche di quelli indicati al comma 3, lettere a), e b), ovvero, la non conformità degli stessi, determinerà la non ammissione agli accertamenti psico-fisici e la conseguente esclusione dal concorso.
6. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 9

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati idonei secondo quanto stabilito al comma 4 del precedente articolo 7 saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici per l'idoneità al servizio permanente quale maresciallo della Marina militare.
2. Requisiti per l'idoneità psico-fisica sono:
 - a) la statura non inferiore a m. 1,65 e a m. 1,61 rispettivamente per i concorrenti di sesso maschile e femminile e non superiore, per entrambi i sessi, a m. 1,95;
 - b) la dentatura in buone condizioni. Sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associata a paradontopatia giovanile, e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati;
 - c) l'assenza delle imperfezioni e delle infermità previste "dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", annesso al citato decreto ministeriale n. 114/2000 e successive modificazioni, e dalla correlata "direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" emanati dalla Direzione generale della sanità militare;
 - d) il profilo somato-funzionale pari a 2 in tutti gli apparati in base alle "Direttive tecniche in vigore per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" emanate dalla Direzione generale della sanità militare;
 - e) l'assenza di malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari fossero invece riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro e non oltre i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica; nel frattempo, detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo articolo 10. Qualora i candidati non avessero recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità fisica saranno giudicati "non idonei". Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sarà definitivo e insindacabile.
3. La commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria prodotta dall'interessato ed indicata al precedente articolo 8, disporrà i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) visita cardiologia con ECG;
 - b) visita oculistica;

- c) visita otorinolaringoiatrica;
- d) visita odontoiatrica;
- e) visita psichiatrica;
- f) visita ortopedica;
- g) ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa).

La commissione potrà, inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.

4. La commissione provvederà a definire il profilo sanitario di ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti ed in base alla documentazione prodotta dal medesimo nonché alle risultanze degli accertamenti effettuati in sede concorsuale.
5. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - “idoneo”, con indicazione del profilo sanitario;
 - “non idoneo”, con l'indicazione della causa di non idoneità.

Il giudizio è definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio.

6. Ai candidati giudicati idonei quali allievi marescialli, ma con deficit G6PD, la commissione farà sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al citato allegato F.
7. Per l'attribuzione della categoria/specialità, che avverrà secondo quanto specificato al successivo articolo 15, occorre tener presente che:
 - a) per la categoria nocchieri, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si richiede visus naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1;
 - b) per la categoria nocchieri di porto nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si richiede il coefficiente VS 1;
 - c) per la categoria specialisti del sistema di combattimento/telecomunicatori, nella parte del profilo somato-funzionale riguardante l'apparato visivo, si richiede visus corretto 10/10 in ciascun occhio con correzione non superiore a quella prevista per il VS 2 nonché senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.

Articolo 10

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente articolo 9, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloqui individuali) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indicate nelle “norme del concorso per allievi marescialli della Marina militare” vigenti al momento dell'effettuazione degli accertamenti e tenendo conto della direttiva tecnica “profili attitudinali del personale della Marina militare”, si articolerà sulle seguenti aree e sottoaree di indagine:
 - a) area del pensiero: capacità di critica e di giudizio; elasticità del pensiero; apprendimento;
 - b) area affettiva/relazionale: maturità ed autonomia; autocontrollo; autostima; socializzazione; lavoro di gruppo; rapporto con l'autorità;

- c) area della produttività e delle competenze gestionali: livelli di attività; costanza nel rendimento; tolleranza alla frustrazione ed allo stress; approccio gestionale al lavoro; autoefficacia; iniziativa; ambizione;
 - d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse con l'attività professionale; plasticità adattativa.
2. A ciascuna delle sopra descritte caratteristiche attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:
- a) punteggio 0: assenza o forte carenza dell'indice in esame (livello molto scarso);
 - b) punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame;
 - c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame;
 - d) punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame;
 - e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
- E' consentita l'attribuzione di punteggi intermedi.
3. La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale e sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o non idoneità. Il giudizio, che è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio, sarà comunicato ai candidati seduta stante. Il giudizio di "non idoneità" verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a 21/72, oppure al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a) il punteggio di livello dell'area del pensiero è insufficiente (ossia inferiore o uguale a 4/12);
 - b) il punteggio di livello delle altre tre aree (area affettiva/relazionale, area della produttività e delle competenze gestionali, area motivazionale) è insufficiente (ossia inferiore o uguale a 16/60).

Articolo 11

Prove di efficienza fisica

1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Per l'esecuzione delle singole prove la commissione si potrà avvalere del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata o esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta e scarpe da ginnastica, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
 - a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
 - 1) nuoto 25 metri (qualunque stile);
 - 2) piegamenti sulle braccia.
 - b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi:
 - 1) addominali;
 - 2) corsa piana 1000 metri.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalità di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o

di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà risultare idoneo ad entrambe le prove obbligatorie e nella prova a scelta fra le due indicate alla precedente lettera b). Il concorrente che non avrà superato una delle prove non dovrà sostenere le restanti e sarà giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica. I giudizi saranno comunicati per iscritto ai concorrenti interessati a cura della commissione. I concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Articolo 12

Titoli di merito

1. La commissione, ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, valuterà i seguenti titoli assegnando i punteggi indicati:
 - a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti pari ad un cinquantesimo del voto conseguito nell'esame di maturità espresso in 100 o equivalente in 60 fino ad un massimo assegnabile di punti 2;
 - b) titolo di studio conseguito presso scuole militari: punti 0,5;
 - c) essere o essere stato militare della Marina militare quale volontario in servizio in ferma biennale (per i soli ufficiali), in ferma di leva prolungata, in ferma breve, in ferma annuale, in ferma prefissata, ovvero congedato al termine di una delle predette ferme: punti 0,5 per ogni anno di servizio o in proporzione per eventuali frazioni di anno di servizio;
 - d) possesso delle seguenti benemeritenze militari e civili fino a un massimo di punti 3:
 - 1) medaglia d'oro al valor militare o civile: punti 3 per ogni medaglia;
 - 2) medaglia d'argento al valor militare o civile: punti 2,5 per ogni medaglia;
 - 3) medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 2 per ogni medaglia;
 - 4) ricompensa al valor di Marina o per meriti speciali ed eccezionali: punti 1,5 per ogni ricompensa;
 - 5) encomio solenne, encomio semplice: punti 1 per ogni encomio;
 - 6) elogio trascritto ovvero tributato per iscritto dal Comandante di corpo: punti 0,5 per ogni elogio, fino ad un massimo di punti 2;
 - e) possesso di uno o più dei seguenti brevetti/abilitazioni della Marina militare, punti 0,5 per ognuno, fino ad un massimo di punti 1: anfibi (anf), paracadutisti (par), incursori (in), sommozzatori (smz), operatori del servizio sicurezza abilitati al lavoro in carena (ossalc), montatori specialisti di elicottero (elm), sommergibilisti (smg).
2. Il punteggio complessivo derivante dalla valutazione dei titoli non può comunque superare il totale di punti 5.
3. I titoli di merito di cui al presente articolo per essere ritenuti validi dovranno essere:
 - a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
 - c) documentati all'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare in occasione della convocazione per gli accertamenti psico-fisici.

Articolo 13

Graduatoria finale di merito

1. La commissione esaminatrice, di cui all'articolo 5, comma 2, formerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti idonei secondo l'ordine definito dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova riguardante l'accertamento delle qualità culturali ed intellettive e nella valutazione dei titoli di merito. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati in

possesto di titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione per sostenere gli accertamenti psico-fisici. In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.

2. L'approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con decreto interdirigenziale. La graduatoria di merito del concorso sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale – 4^a serie speciale. Dal giorno di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Articolo 14

Documentazione amministrativa

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito del concorso riceveranno comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare e dovranno produrre, all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali di Taranto per la frequenza del corso biennale, la seguente documentazione:
 - a) certificazione attestante le vaccinazioni effettuate;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:
 - 1) la data e il luogo di nascita;
 - 2) la cittadinanza italiana;
 - 3) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si è incorsi in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;
 - c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica e il calendario delle vaccinazioni effettuate.
2. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 15

Ammissione e svolgimento del corso di formazione e specializzazione

1. La Direzione generale per il personale militare, subordinatamente alla possibilità di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convocherà i vincitori del concorso presso la Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto per la frequenza del corso di formazione e specializzazione.
2. I candidati risultati vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola sottufficiali di Taranto nel termine fissato dalla Direzione generale per il personale militare nella lettera di convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla frequenza del corso. La citata Direzione generale potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi, i vincitori a differire la presentazione fino al settimo giorno dalla data di inizio del corso, ad istanza dell'interessato da trasmettere a mezzo fax n. 06/517052766 entro 48 ore dall'avvenuto impedimento.
3. All'atto dell'arruolamento i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporazione da parte del dirigente del servizio sanitario della Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto. I candidati riscontrati "non idonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno o più requisiti previsti dal bando, saranno immediatamente inviati al Centro ospedaliero militare della Marina competente per l'accertamento dell'idoneità fisica quali allievi marescialli. Sia nel caso di giudizio di non idoneità sia nel caso di temporanea non idoneità superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'arruolamento per la frequenza del

corso con provvedimento motivato del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata. Il dirigente del servizio sanitario farà inoltre sottoscrivere ai vincitori con deficit di G6PD apposita dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione conforme al citato allegato F.

4. L'Amministrazione della difesa si riserva la facoltà di ricoprire i posti che entro i primi 30 giorni decorrenti dalla data di inizio del corso dovessero rendersi disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla non idoneità alla visita medica di incorporazione presso la Scuola sottufficiali della Marina militare di vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
5. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati rinunciatari.
6. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i graduati in servizio o in congedo, nonché il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso ed assumere la qualifica di allievo maresciallo, previa rinuncia al grado ed alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli ufficiali in ferma o rafferma, qualora vengano a cessare dalla qualità di allievo maresciallo, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente, qualora venga a cessare dalla qualità di allievo maresciallo, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, qualora venga a cessare dalla qualità di allievo maresciallo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi il periodo di tempo trascorso in qualità di allievo. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata, assunti in qualità di allievi in quanto vincitori di concorso, qualora perdano detta qualità, possono essere reimpiegati, previo loro assenso, ai reparti/enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito ed i periodi trascorsi in qualità di allievo sono computati nella ferma.
7. Durante la frequenza del corso agli allievi competono, qualora più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.
8. Il corso di formazione e specializzazione, che si svolgerà presso la Scuola sottufficiali di Taranto, è articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami intermedi e finali. Esso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinairesca degli allievi ed alla istruzione tecnico-professionale di base, in relazione alle categorie/specialità previste nel ruolo marescialli. Gli allievi saranno iscritti al corso di laurea in Scienze organizzative e gestionali e navali presso l'università degli studi della Tuscia di Viterbo o in Scienze infermieristiche presso l'università di Bari o altro corso di laurea che potrà essere attivato dall'Amministrazione della difesa con altra università. Ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a frequentare, i candidati vincitori, ai sensi della normativa vigente, dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, attestante che non sussistono situazioni di incompatibilità con l'iscrizione ai predetti corsi di laurea.
9. L'assegnazione degli allievi alle categorie/specialità della Marina militare avverrà entro il termine del primo anno di corso a cura di un'apposita commissione, nominata dalla Direzione generale per il personale militare su proposta dello Stato maggiore della Marina-Ispettorato delle scuole, così composta:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) un ufficiale superiore della Marina militare, membro;
 - c) un ufficiale superiore appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membro;

- d) un ufficiale/funziionario amministrativo rappresentante della Direzione generale per il personale militare, membro;
- e) sottufficiale della Marina militare, segretario.

La commissione opererà secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare.

10. Gli allievi in possesso del diploma universitario di infermiere o del diploma di laurea in scienze infermieristiche non potranno essere assegnati alla categoria/specialità servizio sanitario (SS). Gli allievi che saranno assegnati alla categoria/specialità SS: non potranno far valere gli esami universitari che avessero sostenuto prima dell'ammissione alla Scuola sottufficiali della Marina militare, ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo. All'atto dell'assegnazione alla categoria/specialità suddetta, dovranno firmare un ulteriore vincolo di ferma quinquennale a decorrere dal termine di quella iniziale di due anni, così come previsto all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 196/1995. Gli stessi saranno immessi in ruolo al termine del biennio del corso con il grado di Capo di 3^a classe, categoria SS, e otterranno la specialità infermieri al conseguimento del diploma di laurea in "scienze infermieristiche".
11. Durante la frequenza del corso gli allievi per essere ammessi ai moduli successivi dovranno superare le prove intermedie di valutazione del profitto e dell'attitudine professionale prevista nella monografia sul corso, predisposta ed approvata annualmente dagli organi competenti di Forza armata. Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove tese ad accertare il possesso delle qualità di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, della capacità per assolvere gli incarichi e della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilità connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei marescialli, delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato. Dopo il superamento degli esami finali del corso gli allievi saranno nominati, sulla base della relativa graduatoria di merito, Capo di 3^a classe in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e proseguiranno il ciclo formativo nel terzo anno per il completamento della preparazione professionale specialistica con la frequenza di appositi corsi/tirocini stabiliti dalla Marina militare.

Articolo 16

Disposizioni amministrative e varie

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento delle prove/accertamenti del concorso sono a carico dei concorrenti. Ai concorrenti militari in servizio dovrà essere concessa esclusivamente la licenza straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione della prova più il tempo necessario per il raggiungimento della sede. Non può essere rilasciato il certificato di viaggio. Qualora detti candidati non si dovessero presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria dovrà essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. Per ragioni di carattere logistico, durante lo svolgimento delle varie fasi concorsuali i candidati non potranno usufruire del vitto e dell'alloggio a carico dell'Amministrazione presso le strutture militari. Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate dall'Amministrazione.
3. I candidati incorporati in qualità di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno comunicare a mezzo fax la denominazione e l'indirizzo dell'ente presso il quale sono destinati a prestare servizio. I candidati medesimi hanno altresì l'obbligo di informare per iscritto il reparto/ente d'incorporazione della partecipazione al concorso.

4. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per la prova di accertamento delle qualità culturali ed intellettive e per gli accertamenti psico-fisici, la Direzione generale per il personale militare, compatibilmente con il calendario delle prove e degli accertamenti predetti, potrà fissare una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a motivi di salute, debitamente documentato da strutture sanitarie pubbliche e segnalato tempestivamente a mezzo fax n. 06/517052766 o n. 06/517052777. A tal fine il concorrente, dovrà trasmettere entro e non oltre le 24 ore l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i militari in servizio, in presenza di impedimento dovuto a motivi di salute o a comprovate esigenze di servizio, il comando di appartenenza potrà chiedere il differimento ad altra data inviando la documentazione comprovante la causa della mancata presentazione.
5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potrà essere contattato l'ufficio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al n. 06/517051012.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti stabiliti all'articolo 7 del citato decreto legislativo 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. I diritti di cui al comma 3 potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento, fino all'immissione nel ruolo marescialli, è il Direttore della 2^a Divisione reclutamento sottufficiali della Direzione generale medesima.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per il controllo secondo le normative vigenti e verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Roma, 17 dicembre 2008

F.to Amm. Isp. Capo (CP) Raimondo POLLASTRINI

F.to Gen. C.A. Mario ROGGIO